

N. 2832/2023 R.G.N.R.

N. 2740/2023 R.G.GIP



TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Ufficio del giudice per le indagini preliminari

- Ordinanza a seguito di richiesta di applicazione di misura cautelare personale -

(art. 292 cod. proc. pen.)

Il giudice per le indagini preliminari, dott. Iacopo Mazzullo,

Letti gli atti del procedimento penale a carico di:

1) *omissis*

2) *omissis*;

3) *omissis*;

4) *omissis*;

INDAGATI

Per il reato di cui agli artt. 81, 110 c.p. e 1135, Cod. Nav., perché, XXX in qualità di comandante del motopesca "Assyl Salah" immatricolato al n. 1298 del compartimento Monastir e battente bandiera tunisina, XXX, XXX e XXX in qualità di componenti dell'equipaggio, in concorso con membri di equipaggi di altri pescherecci tunisini allo stato non identificati, commettevano atti di depredazione in danno di diversi barchini con a bordo migranti, mediante atti consistiti:

- *Nel blocco di alcuni barchini di migranti, a seguito del quale sottraevano con forza, impossessandone, due motori fuori bordo installati sui barchini dei migranti, i quali restano alla deriva privi di motori.*

Letta la richiesta del pubblico ministero depositata in data odierna, ore 11:30, di applicazione nei confronti degli indagati della misura cautelare personale della custodia in carcere.

OSSERVA

1. La richiesta del P.M. segue di poche ore il deposito di un'ordinanza dello scrivente, nella quale non si convalidava il fermo degli indagati né si accoglieva la richiesta di misura cautelare del P.M. sul rilievo che la precedente contestazione provvisoria descriveva fatti di estorsione – non già di pirateria – commessi oltre il mare territoriale e per i quali, quindi, difettava la giurisdizione italiana. La richiesta sotto attuale scrutinio è, invece, formulata con riferimento a condotte fattuali diverse, che il sottoscritto dava conto, nel precedente provvedimento, essere evincibili già dalle dichiarazioni dei migranti assunti e SIT e potenzialmente inquadrabili nella contestata fattispecie di pirateria.
2. Sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati per il reato in contestazione (art. 81, 110 c.p. 1135 Cod. Nav.).

Dal compendio probatorio agli atti, da intendersi qui integralmente richiamato e composto essenzialmente dalle dichiarazioni di quattro migranti e degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Lampedusa, si evince essenzialmente che il giorno dei fatti almeno tre barche cariche di migranti stavano effettuando la nota traversata dalla Tunisia all'Italia. Lungo il tragitto le piccole imbarcazioni venivano a più riprese accostate da vari pescherecci tunisini, i quali offrivano aiuti ~~nel tragitto~~ in cambio di beni materiali, tra cui i motori delle imbarcazioni; beni – è noto – di un certo valore economico e che potrebbero, in Tunisia, essere peraltro reimmessi nel mercato dello sfruttamento dei migranti. I tunisini muovevano le loro pretese verso i motori e gli altri beni sia in termini pacifici – cioè prospettando scambi – sia con la violenza, in particolare ostruendo la via alle barche dei migranti, impedendo loro di procedere, e mostrando coltelli, così non lasciando altra scelta ai migranti che lasciarsi depredate dei propri motori e dei propri altri averi (soldi e telefoni cellulari).

Con specifico riferimento alle condotte dei quattro indagati, che componevano l'equipaggio del peschereccio Assyl Salah – l'unico che è stato intercettato dalla Guardia di Finanza allorché tentava di allontanarsi – vale quanto segue:

- il migrante DOUKOURE ha dichiarato che l'Assyl Salah componeva, assieme ad altro peschereccio (il "Mohamed"), una sorta di blocco navale in danno delle barche dei migranti al fine di impedirgli di proseguire e farsi consegnare il motore: *"abbiamo tentato di fuggire da quella situazione. Il peschereccio Mohamed ha bloccato la nostra fuga, tagliandoci la rotta e mettendosi davanti a noi. Poco dopo i pescherecci si allontanavano da noi. A questo punto noi mettevamo in moto e ripartivamo ma poco dopo venivamo nuovamente bloccati dai due pescherecci che si mettevano uno a prua ed uno alla nostra poppa, bloccandoci. Il peschereccio Mohamed ci minacciava nuovamente che se non avessimo consegnato il motore ci avrebbe fatto del male. [...] I tunisini imbarcati sul peschereccio Mohamed ci mostravano una spada e per paura abbiamo deciso di consegnare il motore"*; tempo dopo il peschereccio più piccolo dei due (che s'identifica con l'Assyl Salah, come s'intende dal tenore complessivo della deposizione) tornava indietro e chiedeva ai migranti – che ormai si trovavano in mare aperto su una barca ormai priva di motore – soldi e telefonici cellulari in cambio di aiuto; loro accettavano e il peschereccio trainava la loro imbarcazione per circa cinque minuti, per poi andarsene;
- anche il migrante SALIF Toure ha raccontato come il peschereccio Mohamed, anche mostrando coltelli, li ha depredati del motore dell'imbarcazione, confermando la presenza di un secondo peschereccio (l'Assyl Salah) che agiva in raccordo col primo, evidenziando che i due equipaggi comunicavano come se si conoscessero; ha altresì aggiunto che l'equipaggio dell'altro peschereccio parimenti pretendeva da un'altra imbarcazione di migranti il motore della propria imbarcazione, così impossessandosene (detto motore, si dirà, è stato trovato proprio a bordo dell'Assyl Salah). Ha confermato altresì che, successivamente, l'Assyl Salah tornava ad "aiutarli", offrendo di trainarli in cambio di soldi e telefonici cellulari; accettata la richiesta, essi venivano trainati per pochi minuti prima di essere nuovamente abbandonati;
- analoga ricostruzione fattuale è stata operata dai migranti BUBACAR e FODE, che hanno confermato che l'Assyl Salah aveva depredata ~~altra~~ imbarcazione di migranti, mentre la loro era stata depredata dal peschereccio Mohamed; hanno altresì confermato che l'Assyl Salah si avvicinava in seguito anche a loro, facendosi consegnare soldi e cellulari promettendo di aiutarli, invero abbandonandoli poco dopo.

Con specifico riferimento all'individuazione degli odierni fermati quali componenti dell'equipaggio dell'Assyl Salah e, quindi, quali della condotta, vale quanto segue:

- XXX è stato riconosciuto, nell'album fotografico redatto, da tutti e quattro i migranti assunti a sommarie informazioni;
- XXX i è stato riconosciuto da uno dei migranti assunti a sommarie informazioni;
- XXX è stato riconosciuto da due migranti;
- XXX non è stato riconosciuto da alcuno dei quattro migranti, e tuttavia valgono sul punto le considerazioni che seguono.

A carico di tutti e quattro i fermati milita un dato di fondo di particolare pregnanza, vale a dire il fatto che la Guardia di Finanza di Lampedusa, intercettato l'Assyl Salah mentre si stava allontanando, abbia accertato la presenza a bordo di tutti e quattro gli indagati in un contesto spazio-temporale assolutamente prossimo a quello della tenuta delle condotte. Questo dato è particolarmente probante se analizzato assieme ad altri:

- le condotte poste in essere dall'equipaggio dell'Assyl Salah di concerto con gli altri pescherecci (in particolar modo col "Mohamed") risultano non estemporanea, ma coordinate e frutto di una prassi necessariamente collaudata;
- a tutto l'equipaggio dell'Assyl Salah era ben noto quale sarebbe stata, quel giorno (era già pomeriggio inoltrato), la reale attività del peschereccio, come si evince dal fatto che la Guardia di Finanza trovava a bordo quanto segue: assenza di qualsivoglia pescato; attrezzature da pesca asciutte e pulite, nonostante l'orario già pomeridiano; licenza di pesca limitata alle acque territoriali tunisine, ben lontane dal luogo di commessione dei fatti; presenza di una tanica di benzina e di due motori fuoribordo giudicati dalla P.G. operante come del tutto incompatibili con quelli del motopeschereccio e invece perfettamente compatibili con quelli delle piccole imbarcazioni dei migranti, tanto da far ipotizzare che l'Assyl Salah abbia posto in essere altre azioni predatorie in danno di altre imbarcazioni lo stesso giorno; la presenza di diversi contanti in valuta tunisina, in dollari e in euro, nonché di cinque telefoni cellulari riconosciuti da uno dei migranti come quelli pretesi dall'equipaggio quale corrispettivo per l'aiuto.

Gli elementi appena compendati paiono decisivi nel far ravvisare gravi indizi di colpevolezza in capo a tutti e quattro i componenti dell'Assyl Salah, al di là del fatto che solo alcuni di essi si siano materialmente interfacciati coi migranti (e quindi siano stati da essi riconosciuti), non

to i

potendosi infatti escludere la responsabilità di chi, ad esempio, guidava il peschereccio e quindi verosimilmente non ha mai mostrato il volto ai migranti.

La qualificazione giuridica offerta con riferimento alle condotte oggetto di contestazione provvisoria è corretta, risultando evidente che i membri dell'equipaggio dell'Assyl Salah, di concerto con quelli altri pescherecci che non sono stati rintracciati, hanno posto in essere un'evidente attività di depredazione in danno di varie barche di migranti, utilizzando non tanto la contrattazione, quanto la forza prevaricatrice e la predatorietà tipiche della pirateria, privando le imbarcazioni dei migranti dei motori, dei soldi e di altri beni d'uso comune, poi abbandonandole in mare aperto.

Non dirimenti si palesano gli elementi forniti dagli indagati nel corso dell'interrogatorio di convalida eseguito in relazione alla prima richiesta di fermo; due degli indagati hanno raccontato che essi, imbattutisi nella barca di migranti mentre erano a pesca, gli avrebbero prestato assistenza, fornendo cibo e acqua e allertando le autorità costiere italiane, rimanendo per diverse ore ad assistere i migranti, i quali per puro spirito di riconoscenza avrebbero volontariamente donato loro soldi e telefoni cellulari. Tale ricostruzione è ben lontana dalla comune esperienza e si scontra con gli oggettivi elementi elencati nei paragrafi che precedono, quali l'assenza di qualsivoglia pescato, la presenza di attrezzature da pesca asciutte e pulite, il fatto che il peschereccio si trovasse ben distante dalla zona di pesca, la disponibilità di due motori fuoribordo verosimilmente asportati da altre barche di migranti. Nessuna prova vi è, per di più, che il motopeschereccio abbia allertato la Guardia Costiera italiana.

3. Sussiste la giurisdizione italiana, potendosi riportare di seguito parte delle considerazioni formulate nella precedente ordinanza dichiarativa del difetto di giurisdizione.

Deve premettersi che, ai termini dell'art. 4 cod. pen., *“Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato [...] ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato”*.

L'art. 2 del Codice della Navigazione chiarisce che *“Sono soggetti alla sovranità dello Stato [...] la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marina lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica”* (c.d. mare territoriale, com'è infatti rubricata la norma).

Ciò si pone in pieno accordo con l'art. 3 della Convenzione di Montego Bay del 1982, sottoscritta dall'Italia, secondo cui *“Ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine”*.

Per quanto sinora esposto, il mare territoriale – come previsto da fonti normative interne e sovranazionali – si estende non oltre 12 miglia dalla costa e rientra nel “territorio dello Stato”.

Il passaggio successivo è considerare che, ai sensi dell’art. 6 cod. pen., *“Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana”*.

Al di là del mare territoriale si trova una zona di ulteriori 12 miglia denominata “zona contigua”: lo prevede la stessa Convenzione di Montego Bay all’art. 33, secondo cui: *“1. In una zona contigua al suo mare territoriale, denominata «zona contigua», lo Stato costiero può esercitare il controllo necessario al fine di: a) prevenire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione entro il suo territorio o mare territoriale; b) punire le violazioni delle leggi e regolamenti di cui sopra, commesse nel proprio territorio o mare territoriale. 2. La zona contigua non può estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale”*.

Ebbene, nella fattispecie che occupa si è al cospetto di un reato di pirateria interamente commesso in zona contigua, vale a dire al di fuori del territorio dello Stato, essendo in tal senso pacifiche le indicazioni contenute nella C.N.R. (la barca dei migranti veniva intercettata a 18 miglia dalla costa e certo da lì non poteva essersi allontanata a seguito delle condotte, essendo priva di motore).

Trattasi, dunque, di un reato consumato fuori dal territorio dello Stato, la cui punibilità secondo la legge italiana impone di accertare se si rientri in una delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 7 cod. pen., che elenca appunto le tipologie di reati commessi all’estero che possono essere puniti secondo la legge italiana. L’unica ipotesi astrattamente richiamabile è quella prevista dal numero 5) della norma, che richiama *“ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana”*.

Viene in soccorso la Convenzione di Montego Bay del 1982, sottoscritta dall’Italia, la quale, agli artt. 103 e seguenti, si occupa proprio della pirateria nelle acque internazionali, statuendo che *“Nell’alto mare o in qualunque altro luogo fuori della giurisdizione di qualunque Stato, ogni Stato può sequestrare una nave o aeromobile pirata o una nave o aeromobile catturati con atti di pirateria e tenuti sotto il controllo dei pirati; può arrestare le persone a bordo e requisirne i beni. Gli organi giurisdizionali dello Stato che ha disposto il sequestro hanno il potere di decidere la pena da infliggere nonché le misure da adottare nei confronti delle navi, aeromobili o beni, nel rispetto dei diritti dei terzi in buona fede”*.



La nozione di "pirateria" rilevante ai sensi della Convenzione è fissata dal precedente art. 101: è pirateria "a) ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni atto di rapina, commesso a fini privati dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati, e rivolti:

i) nell'alto mare, contro un'altra nave o aeromobile o contro persone o beni da essi trasportati, ii) contro una nave o un aeromobile, oppure contro persone e beni, in un luogo che si trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato;

b) ogni atto di partecipazione volontaria alle attività di una nave o di un aeromobile, commesso nella consapevolezza di fatti tali da rendere i suddetti mezzi nave o aeromobile pirata;

c) ogni azione che sia di incitamento o di facilitazione intenzionale a commettere gli atti descritti alle lettere a) o b)".

La nozione di pirateria dettata dalla convenzione è caratterizzata da una componente spiccatamente predatoria che è a dirsi sicuramente sussistente nella fattispecie che occupa, per la quale sussiste dunque la possibilità di applicare la legge italiana.

4. Sussistono le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c. 1 lettere b) e c) c.p.p., in quanto:

- sussiste concreto e attuale pericolo che gli indagati si diano alla fuga;
- sussiste il concreto e attuale pericolo che gli indagati, se non adeguatamente contenuti, commettano delitti della stessa specie di quello per cui si procede.

Quanto al pericolo di fuga (rilevante pure nell'ambito dell'istituto precautelare del fermo), la giurisprudenza ha a più riprese affermato che:

- il "pericolo di fuga" di cui è menzione negli artt. 274 lett. b) e 384 cod. proc. pen. può essere ritenuto sussistente ogni qual volta, sulla base di elementi e fatti obiettivi, desumibili anche dalla natura degli addebiti, sia ravvisabile la ragionevole probabilità (e, quindi, non la semplice possibilità, da una parte, e neppure la certezza o la quasi certezza, dall'altra) che l'indagato, ove non si intervenisse, farebbe perdere le proprie tracce. Il requisito della "fondatezza" e della "concretezza" del pericolo, infatti, non implica che quest'ultimo sia particolarmente intenso, cioè che sussista un grado di probabilità particolarmente elevato del verificarsi della fuga, ma soltanto che si tratti di un pericolo reale, effettivo, e non immaginario; altrimenti non si tratterebbe neppure di un pericolo (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1520 del 27/03/1991);

- il rinv
mis
- il pericolo di fuga va valutato secondo criteri di specificità e concretezza: la specificità chiama in causa la specifica riferibilità al fermato (e non a eventuali concorrenti) degli elementi raccolti a fondamento del pericolo di fuga; la concretezza impone che il pericolo sia desumibile da circostanze concrete, non meramente ipotizzate o indotte mediante formule di stile, non ricavabile dalla gravità del titolo di reato o della presumibile pena;
 - la concretezza che deve connotare il pericolo di fuga, però, non può spingersi a richiedere la prova diretta del progetto di fuga, ben potendosi valorizzare elementi indiziari dai quali sia comunque possibile ricavare il pericolo (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1396 del 23/03/1994); per lo stesso motivo, non è richiesto di individuare comportamenti materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica (come l'acquisto del biglietto o la preparazione dei bagagli), essendo sufficiente accertare con giudizio prognostico, in base tra l'altro alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, un reale ed effettivo pericolo, difficilmente eliminabile con tardivi interventi. (nella fattispecie, il pericolo di fuga veniva desunto dal tentativo dell'imputato di sottrarsi, subito dopo il fatto, alla cattura, nonché dal suo stato di disoccupazione in uno alla condizione di straniero) (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 51436 del 05/12/2013 Cc. (dep. 19/12/2013) Rv. 257981 - 01).

Nella presente fattispecie, deve considerarsi che trattasi di soggetti tunisini, senza alcuna dimora in Italia e votati al compimento di atti di pirateria nelle acque internazionali, che peraltro hanno già tentato di allontanarsi dal luogo dei fatti allorché si accorgevano dell'arrivo della Guardia di Finanza italiana; risulta con evidenza assai probabile che, ove non contenuti, i suddetti possano tranquillamente darsi alla fuga, così frustrando l'esito dell'accertamento giurisdizionale che sarà compiuto nei tempi a venire. Non si tratta di mere presunzioni o di congetture, ma un giudizio esperienziale fondato su dati pratici, quali le condizioni di vita dei soggetti fermati, che lascia trasparire un rischio di fuga elevato e prossimo alla certezza.

In ordine, invece, all'esigenza cautelare di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p., devono richiamarsi:

- le già descritte modalità dell'azione, da ritenersi non improvvisate ma frutto di una certa professionalità di fondo;
- il fatto che le condotte siano state tenute dietro mentite spoglie di un'attività di pesca;

- il rinvenimento, nel motopeschereccio, di ben due motori asportati da altre barche di migranti, sintomo di pregresse condotte di tenore analogo;
- l'aver agito di concerto con altri pescherecci;
- la particolare predatorietà della condotta, espressione di personalità sprezzante e incline al delitto, come dimostra il fatto che gli indagati non sia siano peritati a lasciare in mare aperto una barca di migranti dopo avere asportato loro gli ultimi averi.

Con particolare riferimento all'attualità delle esigenze cautelari, si osserva che i fatti per cui si procede sono assolutamente recenti.

5. In ordine alla scelta della misura da applicare, si ritiene misura idonea e proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata quella della custodia cautelare in carcere.

Solo una misura di tipo custodiale è idonea a fronteggiare le suindicate esigenze cautelari:

- anzitutto, la professionalità e il grado di organizzazione dimostrati nella commissione dei reati, unita alla considerazione dei precedenti penali e di polizia, denota in capo agli indagati una radicata inclinazione delittuosa che impone un rimedio cautelare di tipo contenitivo che non può che essere una misura di tipo custodiale, l'unica idonea a neutralizzare il rischio di recidiva ed a garantire la collettività dal pericolo di reiterazione di delitti analoghi;
- misure meno afflittive, anche ove applicate congiuntamente, per gli ampi margini di libertà che lascerebbero agli indagati, appaiono del tutto inadeguate a contrastare le contropinte al crimine ed a neutralizzare il pericolo di recidiva, così come sarebbero del tutto inutili con riferimento all'evidente pericolo di fuga;
- nell'ambito delle misure custodiali, deve essere scelta quella della custodia cautelare in carcere, sia perché essi non hanno un domicilio idoneo (invero, alcun domicilio) in Italia ove essere collocati agli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico, per le valutazioni imposte dell'art. 275 c. 3 bis c.p.), sia perché, in ogni caso, considerata la predatorietà delle condotte, non potrebbe farsi alcun ragionevole affidamento sul rispetto di eventuali obblighi e/o prescrizioni conseguenti all'applicazione della misura detentiva domestica.

Quanto agli ulteriori requisiti previsti dalla legge per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere:

- non risulta che il fatto sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità, né sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena (art. 273 c.p.p.);
- rilevando l'esigenza cautelare collegata al rischio di recidiva specifica, il reato per cui si procede presenta un massimo edittale non inferiore nel massimo ad anni 5 di reclusione (art. 274 c.1 lett. c);
- si procede in ogni caso per delitti, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni (art. 280 c.2 c.p.p.);
- non si ritiene che con la sentenza potrà essere concessa la sospensione condizionale della pena (art. 275 c- 1-bis c.p.p.), sia per la natura dei fatti che per la pesante forbice edittale prevista il delitto di estorsione aggravata;
- si ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata sarà superiore a 3 anni di reclusione;
- non si tratta di donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole (art. 275 c. 4 c.p.);
- non si tratta di indagato che ha superato l'età di settanta anni (art. 275 c. 4 c.p.);
- non si tratta di indagato affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'art. 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere (art. 275 c. 4-bis c.p.)

P.Q.M.

Letti gli 280, comma 2 e 3, e 285 c.p.p.,

Applica a tutti gli indagati la misura cautelare della custodia cautelare in carcere con riferimento all'unico reato in contestazione;

Letto l'art. 143 c.p.p.

Dispone la traduzione scritta della presente ordinanza nella lingua degli indagati, ad opera dell'interprete già nominato, entro il termine di giorni cinque;


Letto l'art. 92 disp. att. cod. proc. pen.,

Dispone la trasmissione in duplice copia del presente provvedimento al pubblico ministero affinché ne curi l'esecuzione;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.


Agrigento, 27 luglio 2023

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Giuseppa CANINO



Il giudice per le indagini preliminari

Iacopo Mazzullo



È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE Si equipara di
"27-7-23" di fede
Al P.M. per l'esec.

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Giuseppa CANINO

